

- 3) *Un brevetto che è stato ottenuto a seguito di una domanda rivendicante l'invenzione sia del procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico sia del prodotto farmaceutico in sé, ma che è stato rilasciato soltanto per detto procedimento di fabbricazione, non deve essere considerato come esteso, a norma degli articoli 27 e 70 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, e a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo, all'invenzione del prodotto farmaceutico.*

⁽¹⁾ GU C 78 del 15.03.2014.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea (Romania) il 7 marzo 2014 —
Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA**

(Causa C-110/14)

(2014/C 175/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Oradea

Parti

Ricorrente: Horațiu Ovidiu Costea

Convenuta: SC Volksbank România SA

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, relativamente alla definizione della nozione di «consumatore» debba essere interpretato nel senso che include, o, al contrario, nel senso che esclude, dalla definizione stessa una persona fisica che esercita la professione di avvocato e stipula con una banca un contratto di credito, senza che sia specificato lo scopo del credito, ove nel contesto del contratto in questione è specificata la qualità di garante dell'ipoteca dello studio legale della persona fisica di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Koblenz (Germania)
l'11 marzo 2014 — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau**

(Causa C-115/14)

(2014/C 175/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Koblenz

Parti

Ricorrente: RegioPost GmbH & Co. KG

Resistente: Stadt Landau

Con l'intervento di: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma nazionale che imponga ad un ente pubblico aggiudicatore di attribuire appalti esclusivamente alle imprese, e ai loro subappaltatori che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione del contratto, un salario minimo fissato dallo Stato solo per gli appalti pubblici ma non per quelli privati, qualora non siano previsti né un salario minimo legale di applicazione generale, né un contratto collettivo di applicazione generale vincolante per i potenziali aggiudicatari ed eventuali subappaltatori.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, in particolare l'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma nazionale, come l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, LTTG, che prevede l'esclusione obbligatoria di un'offerta nel caso in cui un operatore economico non abbia assunto, mediante dichiarazione scritta già all'atto della presentazione dell'offerta, un obbligo di fare al quale, in caso di aggiudicazione, sarebbe stato tenuto contrattualmente, anche in mancanza di tale dichiarazione.

⁽¹⁾ GU L 18, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134, pag. 114.

Ricorso presentato il 17 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-124/14)

(2014/C 175/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Dichiarare che la Repubblica italiana, escludendo il personale «dirigente» (ossia i medici) del Servizio sanitario nazionale dal diritto ad una durata media massima dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali, nonché tutto il personale sanitario dello stesso Servizio dal diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero senza assicurare ad esso un equivalente periodo di riposo compensativo, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli articoli 3, 6 e 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli articoli 3 e 6 della direttiva 2003/88/CE impongono agli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché, da un lato, ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive e, dall'altro, la durata media dell'orario di lavoro, per ogni periodo di 7 giorni, non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Deroghe a tali disposizioni, pur non essendo del tutto escluse, sono tuttavia sottoposte a precise condizioni.

Nel dare attuazione alla direttiva 2003/88, il legislatore italiano avrebbe violato tali disposizioni escludendo tutti «dirigenti» medici del Servizio sanitario nazionale dal campo di applicazione delle norme relative alla durata media massima settimanale dell'orario di lavoro e tutto il personale sanitario di tale servizio dalle regole relative al riposo giornaliero.